

Direttive per la fusione di parrocchie

La parrocchia

1. Le parrocchie “rappresentano in certo modo la Chiesa visibile stabilita su tutta la terra”¹. Una parrocchia è “una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell’ambito di una Chiesa particolare, la cui cura pastorale è affidata, sotto l’autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore”²; essa è una comunità “convocata intorno alla Mensa della Parola e dell’Eucaristia”³.
2. La parrocchia ha un mandato missionario peculiare. Essa è “un faro che irradia la luce della fede e viene incontro così ai desideri più profondi e veri del cuore dell’uomo, dando significato e speranza alla vita delle persone e delle famiglie”⁴. Allo stesso tempo, essa forma i suoi membri ad essere “agenti dell’evangelizzazione”⁵.
3. La parrocchia è invitata a compiere una conversione pastorale: “la conversione pastorale della comunità parrocchiale in senso missionario prende forma e si esprime in un processo graduale di rinnovamento delle strutture e, di conseguenza, in modalità diversificate di affidamento della cura pastorale e di partecipazione all’esercizio di essa, che coinvolgono tutte le componenti del Popolo di Dio”⁶. Le parrocchie hanno futuro “nella misura in cui vi si trova un numero sufficiente di diaconi e laici disposti a sostenere e guidare la vita ecclesiale anche senza la presenza costante di un sacerdote, garantendo le dimensioni essenziali della vita comunitaria (liturgia, carità operante e annuncio)”⁷.
4. La vita parrocchiale è sinodale⁸ e ha quali elementi costitutivi l’ascolto reciproco, il dialogo e il discernimento comunitario, al fine di raggiungere un consenso che sia espressione della presenza di Cristo. Il carattere sinodale della vita parrocchiale è contraddistinto dalle seguenti caratteristiche:
 - a) vi sono forme stabili e vincolanti di partecipazione dei/delle parrocchiani/e alla vita parrocchiale e alle decisioni che essa comporta;
 - b) la parrocchia rappresenta un contesto adeguato affinché i suoi membri possano mettere a disposizione della Chiesa i carismi che hanno ricevuto da Dio;
 - c) i presbiteri sono in larga misura sgravati dei compiti amministrativi della parrocchia, così da poter concentrarsi sulla cura pastorale.

¹ Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia *Sacrosanctum Concilium*, 42.

² Can. 515 § 1 CIC; cfr. can. 374 § 1 CIC.

³ Congregazione per il Clero, Istruzione *La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa*, 6.

⁴ Benedetto XVI, *Omelia nella visita pastorale alla parrocchia romana Santa Maria dell’Evangelizzazione* (10 dicembre 2006).

⁵ Francesco, Esortazione apostolica *Evangelii gaudium* sull’annuncio del vangelo nel mondo attuale (24 novembre 2013), 28.

⁶ Congregazione per il Clero, Istruzione *La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa*, 42.

⁷ Sinodo della diocesi di Bolzano-Bressanone (2013-2015), 336.

⁸ Cfr. Francesco, XVI Assemblea Generale Ordinaria Del Sinodo Dei Vescovi. *Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione. Documento finale*, 28.

5. Quale ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, la parrocchia adempie agli obblighi e ai compiti amministrativi associati alla sua personalità giuridica⁹. Il diritto universale della Chiesa Cattolica, il Concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede¹⁰ e il diritto particolare della diocesi di Bolzano-Bressanone stabiliscono le condizioni per una vita parrocchiale ordinata e strutturata. Essi prevedono i seguenti requisiti minimi per una parrocchia:
- a) la parrocchia ha un presbitero quale parroco, amministratore parrocchiale o incaricato parrocchiale¹¹, che normalmente ne è anche il rappresentante legale;
 - b) la parrocchia ha un consiglio pastorale parrocchiale, con un/a presidente¹², e/o un team pastorale¹³. Dove si applica il can. 517 § 2 CIC, il team pastorale è obbligatorio. La collaborazione nei consigli parrocchiali è regolata dal relativo regolamento¹⁴;
 - c) la parrocchia dispone di un patrimonio adeguato che le consente di finanziare a lungo termine le sue attività ordinarie in conformità con i fini propri della Chiesa Cattolica¹⁵. La parrocchia ha un consiglio per gli affari economici che aiuta il parroco nell'amministrazione dei beni¹⁶, sgravandolo di essa in larga misura.

La fusione di parrocchie

I. Competenza

6. La fusione di due o più parrocchie può essere avviata dalle parrocchie interessate oppure dalla Curia vescovile.
7. L'Ordinario diocesano istituisce una commissione che fa capo a lui e si occupa della fusione di parrocchie. Sono membri d'ufficio della commissione il vicario generale, che la presiede, il cancelliere, il direttore/la direttrice dell'Ufficio amministrativo e dell'Ufficio pastorale e il/la responsabile per le parrocchie e comunità presso la Curia vescovile. Sono membri della commissione altre due persone, che vengono indicate l'una dal Consiglio pastorale diocesano e l'altra dal Consiglio presbiterale.
8. "Spetta unicamente al Vescovo diocesano erigere, sopprimere o modificare le parrocchie; egli non le eriga, non le sopprima e non le modifichi in modo rilevante senza aver sentito il consiglio presbiterale"¹⁷. A sua discrezione, il Vescovo può consultare anche il Consiglio pastorale diocesano e il Consiglio diocesano per gli affari economici.

II. Fusione su iniziativa delle parrocchie interessate

9. La fusione di due o più parrocchie può essere avviata su iniziativa delle parrocchie interessate se ciò promette un vantaggio pastorale.

⁹ Cfr. can 515 § 3 CIC.

¹⁰ 18 febbraio 1984. Cfr. L. 222/1985.

¹¹ Nelle parrocchie in cui, in conformità al can. 517 § 2 CIC, una partecipazione nell'esercizio della cura pastorale è affidata ad un team pastorale, un presbitero viene costituito incaricato parrocchiale. Egli è il moderatore della cura pastorale, ed è dotato della potestà e delle facoltà di un parroco.

¹² Cfr. can. 536 CIC e *Statuto e regolamento degli organi della parrocchia e delle unità pastorali* (FDBB 2021, pp. 105-117).

¹³ Cfr. *Il team pastorale nelle parrocchie* (FDBB 2021, pp. 165-168).

¹⁴ Cfr. *Statuto e regolamento degli organi della parrocchia e delle unità pastorali* (FDBB 2021, pp. 105-117).

¹⁵ Cfr. can. 1254 § 2 CIC.

¹⁶ Cfr. can 537 CIC e *Statuto e regolamento degli organi della parrocchia e delle unità pastorali* (FDBB 2021, pp. 105-117).

¹⁷ Can. 515 § 2 CIC.

10. A tal fine si richiede l'approvazione dei consigli pastorali parrocchiali e dei consigli per gli affari economici (con una maggioranza di due terzi), nonché del parroco o dei parroci delle parrocchie coinvolte. Il consiglio pastorale unitario e la commissione competente esprimono un parere in proposito.
11. L'approvazione dei consigli delle parrocchie coinvolte e i pareri del consiglio pastorale unitario e della commissione vengono trasmessi al Vescovo diocesano.

III. Fusione su iniziativa della Curia vescovile

12. Se una parrocchia non soddisfa i requisiti minimi di cui al punto 5, può essere avviata una fusione con un'altra parrocchia su iniziativa della Curia vescovile al fine di garantire la cura pastorale.
- 13- In tal caso, l'Ufficio pastorale chiarisce i seguenti punti:
 - a) da quanto tempo sussiste la situazione attuale e quali ne sono le cause;
 - b) se la situazione attuale può evolversi positivamente nel prossimo futuro (cioè nel corso dell'attuale mandato del consiglio pastorale parrocchiale o di quello immediatamente successivo).
14. L'Ordinario diocesano convoca una riunione della commissione competente. A questa riunione possono essere invitate anche persone esterne, tra cui il responsabile dell'unità pastorale e il/la presidente del consiglio pastorale unitario. Nel corso della seduta vengono presi in considerazione gli elementi a favore o a sfavore della fusione della parrocchia, tra cui l'importanza storica, geografica e sociale che essa ha per il suo territorio. Quale risultato, la commissione elabora una proposta concreta.
15. La proposta viene comunicata dall'Ufficio pastorale ai consigli della parrocchia interessata. Se la proposta prevede una fusione, vengono informati anche i consigli della parrocchia incorporante e il consiglio pastorale unitario, e viene sollecitato il loro parere. Se nella parrocchia interessata non vi sono i consigli parrocchiali, si tiene in loco un'assemblea parrocchiale in collaborazione con l'Ufficio pastorale.
16. La proposta della commissione, i pareri dei consigli delle parrocchie coinvolte (e/o il verbale dell'assemblea parrocchiale eventualmente tenutasi) e il parere del consiglio pastorale unitario vengono trasmessi al Vescovo diocesano.

IV. Procedura per la fusione di parrocchie

17. Nella diocesi di Bolzano-Bressanone la fusione di una parrocchia si attua tramite la "fusione per incorporazione". In linea di principio è possibile una nuova denominazione della parrocchia incorporante. A tal fine, i consigli parrocchiali devono essere prima consultati.
18. Per ogni parrocchia incorporata, il Vescovo deve emettere "un decreto specifico, corredato dalle motivazioni pertinenti", che devono riguardare direttamente la parrocchia¹⁸.
19. Il decreto emesso viene notificato ai rappresentanti legali delle parrocchie interessate e pubblicato nel bollettino ufficiale della diocesi. Il decreto entra in vigore alla data della sua iscrizione nel registro delle persone giuridiche. La relativa domanda viene presentata dal rappresentante legale della parrocchia presso il commissariato del governo non prima che siano scaduti i termini previsti dal can. 1734 CIC.
20. I beni e il patrimonio della parrocchia incorporata vengono assegnati alla parrocchia incorporante con tutte le destinazioni d'uso e gli obblighi ad essi collegati, fatti salvi "la volontà dei fondatori e degli offerenti e i diritti acquisiti"¹⁹.

¹⁸ Congregazione per il Clero, Istruzione *La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa*, 46-50.

¹⁹ Can. 121 CIC. Cfr. can. 123 CIC.

21. La chiesa parrocchiale dell'ex-parrocchia rimane, ove possibile, liberamente accessibile, ed è a disposizione come luogo di culto per l'intera comunità²⁰. Se importanti ragioni pastorali lo suggeriscono, la chiesa parrocchiale di una parrocchia incorporata può diventare co-chiesa parrocchiale della parrocchia incorporante.
22. Dopo la fusione può aver luogo un'assemblea parrocchiale della parrocchia risultante, d'accordo con l'Ufficio pastorale. Si presti attenzione a ch  nei consigli parrocchiali comuni vi sia un'adeguata partecipazione delle parrocchie precedentemente indipendenti.
23. Chi assume la guida di una parrocchia risultante da una fusione si prende ugualmente cura di tutti i fedeli del territorio parrocchiale. Le usanze e le tradizioni locali rappresentano una ricchezza e dovrebbero, se possibile, essere mantenute anche dopo una fusione di parrocchie.

Le presenti direttive vengono approvate a norma del can. 34 CIC ed entrano in vigore con effetto dal 1° ottobre 2025.

+ Ivo Muser, Vescovo

Fabian Tirler, Cancelliere

Bolzano, nella solennit  dei santi patroni diocesani, Cassiano e Vigilio, 13 agosto 2025
Prot. n. 2025/377 II

²⁰ Cfr. can. 1214 CIC ss.